REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO CURRICULARE

Art. 1 – Finalità

In conformità all'art. 18 della legge 196/97 e del successivo DM 142/98 l'Università degli Studi di Padova (in seguito Università) promuove e sostiene le attività di tirocinio formativo e di orientamento a favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea (triennale, magistrale, ciclo unico), corsi di perfezionamento, corsi di aggiornamento professionale, master, scuole di specializzazione, con esclusione di quelle in ambito sanitario e dottorati di ricerca. I tirocini non hanno finalità di inserimento lavorativo ma di affinamento del processo di apprendimento e di formazione in modalità di alternanza tra studio e lavoro.

Art. 2 – Definizioni

Il tirocinio è un'esperienza formativa e lavorativa temporanea, non costituente rapporto di lavoro, presso un datore di lavoro allo scopo di agevolare le scelte professionali e lavorative mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- Tirocinio curriculare: esperienza formativa e lavorativa temporanea svolta durante il
 percorso di studi ad integrazione del proprio curriculum di studi; viene effettuato prima del
 conseguimento del titolo e può comportare l'acquisizione di CFU, come indicato dal
 regolamento didattico del singolo corso di studio. Rientra in questa definizione anche il
 tirocinio professionalizzante post-lauream di psicologia, finalizzato allo svolgimento
 dell'esame di stato per l'iscrizione all'albo degli Psicologi;
- Tirocinante: studente iscritto a corsi di laurea (triennale, magistrale, ciclo unico), corsi di perfezionamento, corsi di aggiornamento professionale, master, scuole di specializzazione, con esclusione di quelle in ambito sanitario, e dottorati di ricerca; laureato ad un corso di laurea triennale o magistrale della Scuola di Psicologia;
- Soggetto promotore: Università, ovvero il soggetto che promuove l'esperienza di tirocinio controllandone i contenuti e lo svolgimento, assumendo così la responsabilità della qualità e della regolarità dell'iniziativa;
- Tutore Universitario: docente che assume la funzione di responsabile didatticoorganizzativo delle attività svolte dal tirocinante;
- Soggetto ospitante: datore di lavoro, pubblico o privato, libero professionista o piccolo imprenditore, presso il quale si svolge il tirocinio;
- Tutor aziendale: soggetto che assume la funzione di responsabile dell'inserimento del tirocinante all'interno del soggetto ospitante.

Art. 3- Stipula e gestione delle convenzioni quadro

Il tirocinio viene regolato da apposita convenzione quadro stipulata tra l'Università e il legale rappresentante del soggetto ospitante. Mediante la stipula della convenzione quadro il soggetto promotore e il soggetto ospitante si impegnano a rispettare gli obblighi previsti a loro carico.

Art. 4 – Progetti formativi e di orientamento

Il tirocinio viene svolto sulla base di apposito progetto formativo individuale sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante.

Art. 5 Durata del tirocinio

La durata massima del tirocinio è di 12 mesi, o di 24 mesi nel caso di studenti disabili.

Art. 6- Copertura assicurativa

L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni sul lavoro. Le coperture assicurative riguardano anche attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento, previa comunicazione scritta all'Università da parte del soggetto ospitante.

Art. 7 – Formazione

Ai sensi del D.lgs 81/2008 e dell'accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 luglio 2012, l'Università, in qualità di soggetto promotore, fornisce al tirocinante la formazione generale di 4 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Al soggetto ospitante spetta l'obbligo di erogare la formazione specifica, in relazione al tipo di attività assegnata al tirocinante e al conseguente tipo di rischio che questa comporta.

Art. 8 – Indennità e facilitazioni previste

Il soggetto ospitante non ha l'obbligo di erogare alcun tipo di facilitazione (mensa aziendale, alloggio, trasporti, ecc.), che resta pertanto facoltativa.

Art. 9 – Procedura di attivazione tirocini

La procedura informatica attivata dal Servizio Stage e Career Service dell'Università consente ai soggetti ospitanti di pubblicare le proprie offerte di tirocinio e agli studenti di inserire le proprie candidature. La ricerca di tirocinio da parte degli studenti può avvenire mediante la consultazione della vetrina delle offerte di tirocinio disponibile sul sito dell'Università o mediante contatti diretti con il soggetto ospitante. L'attivazione del tirocinio avviene secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del presente Regolamento.

Art. 10 – Monitoraggio e valutazione

Al termine del tirocinio, ai fini del controllo e del monitoraggio dell'esperienza svolta, il tutor aziendale e il tirocinante sono tenuti a compilare un questionario di valutazione online.

Art. 11 - Attribuzione di CFU

Al termine del tirocinio curriculare, previa acquisizione e verifica dei documenti per l'attribuzione dei CFU da parte del Servizio Stage e Career Service, i docenti incaricati per ciascun corso di studio provvedono a registrare i CFU maturati dal tirocinante.

Art. 12 -Tirocini interni

Gli studenti possono svolgere il tirocinio curriculare anche presso le Strutture dell'Università, qualora previsto dal Regolamento del corso di studi, presentando unicamente il progetto formativo individuale, secondo quanto indicato nell'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 13 - Comunicazioni obbligatorie

Come previsto dall'art 9-bis, comma 2, Decreto Legge 510/1996 convertito in Legge 608/1996 e successive modificazioni e integrazioni:

- l'Università, in qualità di soggetto promotore, è tenuta a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla Regione Veneto, alla Direzione Provinciale del lavoro competente per territorio, alle organizzazioni sindacali;
- il soggetto ospitante non ha l'obbligo di effettuare la comunicazione di avvio del tirocinio.

Art. 14 – Servizio di riferimento

Gli adempimenti di cui agli artt. 3, 4 e 11, limitatamente per quest'ultimo articolo all'acquisizione di documenti per l'attribuzione di CFU, sono attuati dal Servizio Stage e Career Service.

Art. 15 - Decorrenza del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di approvazione del decreto.